

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Giudice relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Accertata

la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa

giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della

disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il

conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla

domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova,

avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per

eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al

cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di

corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con

conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla

loro concorrenza (Cass. civ., n. 6664/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di

appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la

domanda di restituzione delle obbligazioni indebitamente trattenute

dall'investitore, conseguente all'accertamento della nullità

*del contratto
d'investimento, in quanto la firma apposta in calce all'ordine
di acquisto dei
titoli non sarebbe appartenuta al medesimo.*

[Sent. 14.04.2021Download](#)

(Massima
a cura di Marika Lombardi)